



A.C.A.T. CARPI-MIRANDOLA Associazione dei Club Alcolologici Territoriali
Iscrizione al Registro Provinciale del Volontariato di Modena nr. 49 del 19/04/2006 - C.F. 90025660367
Sede presso "FONDAZIONE CASA DEL VOLONTARIATO", piano 1° stanza nr.5, Via Baldassarre Peruzzi, N°22
42012 Carpi (MO) Tel Carpi: 338/4860298 - 338/1148325 Tel Mirandola: 340/9432642 E-mail: acatca02@gmail.com

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE A.C.A.T. CARPI-MIRANDOLA

ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI ODV

(Metodo HUDOLIN) c.f. 90025660367

Oggi 25/05/2022 ore 15:30 presso la Casa del Volontariato in via Peruzzi nr.22 a Carpi si svolge in prima convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione: deserta.

Oggi 29/05/2022 ore 10:00 presso la Casa del Volontariato in via Peruzzi nr. 22 a Carpi si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione per provvedere alle modifiche statuarie richieste dall'ufficio Runts con comunicazione del 23/05/2022.

Presiede l'assemblea la Presidente dell'associazione Sig.ra Milena Fornasari che, verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statuarie, chiama a svolgere le funzioni di segretaria della presente assemblea la Sig.ra Susan Ortolan, che accetta.

L'assemblea approva.

La Presidente illustra le modifiche richieste dalla regione che riguardano in particolare la possibilità di voto per i minorenni e le modalità di modifica dello statuto attraverso l'assemblea straordinaria in terza convocazione.

La Presidente illustra le modifiche proposte per andare incontro alle osservazioni della regione e propone di inserire anche la previsione della possibilità degli organi di riunirsi in teleconferenza.

I presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 11:30

La Presidente

La segretaria

Milena Fornasari

Ortolan Susan

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il 30 MAG, 2022
N° 356 — Alti Privati Serie 3
E ESSENTE

P IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Mare provinciale

L'Assistente Tributario
Enrico GIGANTE



ACAT - CARPI MIRANDOLA
ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI ODV
(Metodo HUDOLIN)

STATUTO

Art. 1 - Definizione e Sede

1. E' costituita l'associazione ACAT - CARPI MIRANDOLA ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI ODV", (Metodo HUDOLIN), d'ora in avanti chiamata "Associazione" è un' associazione del Terzo Settore – organizzazione di volontariato (ODV), a carattere apartitico, aconfessionale ed interetnico costituita ai sensi del Codice del Terzo settore (decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117). L'Associazione ha sede legale nel comune di Carpi (MO), i cambiamenti di sede possono essere deliberati con delibera dell'Assemblea ordinaria e non sarà necessaria la procedura normale di modifica dello Statuto.
2. L'Associazione e il Consiglio Direttivo potranno riunirsi anche i luoghi diversi dalla sede legale.
3. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2 - Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto nei limiti di quanto previsto dal Codice del terzo settore e dal presente statuto.

Art. 3- Definizione dei Club e delle loro Associazioni

- 1- L'Associazione è costituita su base locale da :
 - a) CLUB Alcologici Territoriali (metodo Hudolin);
 - b) CLUB con denominazioni anche diverse che, comunque, si rifanno al metodo Hudolin.
- 2- Tramite l'Associazione, i Club che lo richiedono aderiscono a livello regionale all'ARCAT - Lombardia (Associazione Regionale dei Club Alcologici Territoriali), organizzazione di Volontariato ed Ente del Terzo Settore.
- 3- Il Club è una comunità multifamiliare appartenente alla comunità locale dove ogni persona ed ogni famiglia può compiere un percorso di cambiamento delle relazioni per una migliore qualità della vita ed affrontare le molteplici difficoltà presenti nella persona, nella famiglia e nella comunità, seguendo come metodo l'Approccio Ecologico-Sociale del Prof. Vladimir Hudolin, ampiamente sperimentato nei problemi alcolcorrelati e complessi e nella multidimensionalità della vita. Il Club, composto da famiglie e da un servitore-insegnante, è parte della comunità locale in cui opera e promuove la cultura della promozione e della protezione della salute coerentemente con l'Approccio Ecologico-Sociale, che ne è il fondamento scientifico.

Art. 4 – Finalità

1. L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, non ha fini di lucro, ed ispira la propria organizzazione ed il proprio funzionamento ai principi di democraticità della struttura, elettività, di uguaglianza e pari opportunità nonché gratuità delle cariche associative e delle attività svolte.

Art. 5 - Attività di interesse generale

1. L'attività dell'Associazione è svolta prevalentemente dai volontari associati, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione svolge in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi della lett. a);
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della lettera d);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi della lettera h);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, o ricreative di interesse sociale di cui alla lettera i);

L'Associazione può svolgere altresì attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto a quelle previste al comma 1, entro i limiti consentiti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore.

3. L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore.
4. L'Associazione, in particolare, svolge le seguenti attività specifiche:
 - a) promuove e sostiene attività di informazione, in ogni sua espressione, mirata alla promozione e protezione della salute della persona, della famiglia e della comunità, a partire dai problemi alcolcorrelati e complessi;
 - b) promuove la cooperazione, attraverso la partecipazione attiva di tutti i suoi Soci, con le Istituzioni pubbliche e private che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione e nel volontariato, per la realizzazione di progetti mirati alla promozione e protezione della salute personale, familiare e comunitaria e della solidarietà sociale, sostenendo, qualora fosse richiesto, tutte le azioni necessarie all'accreditamento dell'Associazione e delle sue attività formative presso gli enti preposti;
 - c) attiva capacità di proposta e di verifica su leggi e programmi che incidono sul piano socio-sanitario nazionale e sulle ASST territoriali;
 - d) migliora la qualità della vita delle comunità attraverso l'Approccio Ecologico Sociale secondo il metodo Hudolin, impegnandosi e sostenendo lo sviluppo e la costituzione dei Club su tutto il territorio di competenza;
 - e) sostiene i Club aderenti all'Associazione in tutte le attività che, in autonomia, intendono realizzare per la diffusione dei Club stessi e per la promozione e la protezione della salute e del benessere nelle comunità cui appartengono;
 - f) coopera in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale nel campo dei problemi alcolcorrelati e complessi e della multidimensionalità della sofferenza umana, secondo l'Approccio Ecologico Sociale elaborato dal prof. Vladimir Hudolin.

Art. 6 – Missione dell'Associazione

1. L'Associazione, in particolare:
 - a) svolge attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto dei CLUB, delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali e nella comunità locale ;
 - b) cura il coordinamento e la pertinenza scientifica dei programmi di formazione dei membri dei Club e delle comunità locali, ivi compresi gruppi qualificati di professionisti che abbiano specifica influenza sui comportamenti socio-sanitari della popolazione in generale e dei giovani in particolare, quali medici, personale socio-sanitario, insegnanti;
 - c) monitora l'attività degli associati;
 - d) promuove e sviluppa le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli associati.
 - e) mantiene regolari rapporti con associazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, che a livello locale operano nel settore sanitario, educativo e sociale, della promozione e protezione della salute e del benessere in riferimento ai problemi alcolcorrelati e complessi;
 - f) costituisce punto d'incontro, collaborazione e confronto tra tutti i Club Territoriali (metodo HUDOLIN) che nell'ambito del loro territorio e della loro operatività mantengono la loro autonomia funzionale;
 - g) garantisce l'armonizzazione dei programmi a livello territoriale affinché si realizzi l'Approccio Ecologico-Sociale in modo uniforme su tutto il territorio di competenza;
 - h) promuove e sostiene progetti di cooperazione locale, regionale, nazionale ed internazionale con enti ed organismi italiani e non, che perseguono lo sviluppo e la tutela dei diritti dei cittadini.

Art. 7 - Soci

1. Possono essere soci dell'Associazione anche Enti del Terzo Settore o altri enti privati senza scopo di lucro
2. Ogni socio può essere rappresentato da persona da lui delegata, fino ad un massimo di 3 deleghe
3. Soci sono di fatto tutti i "membri di Club".
4. I soci hanno il diritto-dovere di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, in particolare:, i soci hanno diritto a:
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- godere, dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari; in caso di minori il diritto di voto è esercitato dai titolari della responsabilità genitoriale.
- prendere visione dei libri sociali compresi gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo o con l'invio delle copie richieste. Nel rispetto di questi principi generali l'associazione può adottare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
 - versare la quota associativa stabilita dall'Assemblea Generale, su proposta del Consiglio Direttivo
 - contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi.
5. L'attività è svolta in via prevalente dagli associati all'Associazione, che operano in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro ai sensi dell'art. 7 del Codice del terzo settore.
6. L'associazione tiene un libro degli associati, a cura del Consiglio direttivo.

Art. 8 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi,
- per esclusione nei seguenti casi :
 - per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul

libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 9 – Organi Sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea Generale;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente dell'Associazione;
 - d) l'organo di controllo e revisione qualora se ne riscontri la necessità o l'obbligo di legge .
2. Le cariche associative sono rivestite dai soci, sono svolte a titolo di volontariato, gratuitamente, fatti salvi i rimborsi spese documentati, nei limiti stabiliti dall'Associazione stessa. L'assemblea può deliberare un compenso per l'organo di controllo e revisione contabile.
3. Le cariche sociali sono incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro o rapporto giuridico a contenuto patrimoniale con l'Associazione.
4. Tutti i titolari di cariche associative non devono aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione ai pubblici uffici.
5. L'Assemblea generale, il Consiglio direttivo e l'Organo di controllo e revisione dell'Associazione tengono un libro delle proprie adunanze e deliberazioni, ai sensi dell'art.15 del Codice del Terzo settore.
6. Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la video conferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.E' consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

Art. 10 - Assemblea Generale

1. L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione.
2. Ciascun socio può farsi rappresentare in Assemblea da un delegato con delega scritta. Ogni delegato non potrà avere più di una delega.
3. All'Assemblea Generale partecipano di diritto: il Presidente, il vicepresidente e i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
4. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo richiedano il Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei soci.
5. L'Assemblea Generale ha potere decisionale relativamente a tutte le attività dell'Associazione, in particolare spetta all'Assemblea Generale:
 - a) Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - b) Approvare il bilancio consuntivo e, ricorrendone i presupposti, il bilancio sociale;
 - c) Approvare il regolamento interno;
 - d) Esaminare ed approvare le richieste di modifica dello statuto;
 - e) Deliberare le quote ed i contributi a carico dei Soci;
 - f) Deliberare lo scioglimento dell'Associazione;
 - g) Deliberare su ogni altro argomento attribuito per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
6. L'assemblea è convocata in forma ordinaria. Per le deliberazioni concernenti gli oggetti di cui al precedente comma 6, lett. d) e f), l'Assemblea è convocata in forma straordinaria.
7. L'assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto tra i presenti.
8. Le convocazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono effettuate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno trenta giorni prima

della data fissata, con comunicazione scritta fatta pervenire ai soci via posta, fax, mail, PEC, o a mano.

9. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti o loro rappresentanti.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono adottate col voto favorevole dalla maggioranza dei soci presenti:
11. L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, è necessario che siano rappresentati almeno un decimo dei soci.
12. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria concernenti le modifiche dello statuto, sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei soci (presenti in proprio o per delega). In seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo dei soci e con il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.
13. Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria concernenti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, sono adottate con voto favorevole di tre quarti dei soci (presenti in proprio o per delega).

Art. 11 - Consiglio Direttivo (C.D.) - composizione

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici. E' eletto dalla Assemblea Generale ed è composto da un socio per ogni Club, o da un suo delegato, dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, e dal Vice Presidente.
2. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.
3. Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo Consiglio Direttivo:
4. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
5. Le sedute del C.D. sono valide con la presenza di due terzi dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice fra i presenti.
6. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente.

Art 12 Consiglio Direttivo - Convocazione

1. Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta recapitata via posta, a mano, fax, mail o PEC.
2. Il Consiglio è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice – Presidente, lo ritenga opportuno, o quando ne facciano richiesta almeno i due terzi dei componenti.
3. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.
4. I verbali di ogni adunanza dell' Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 13 Consiglio Direttivo - Funzioni

1. Spetta al Consiglio Direttivo
 - a – Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
 - b - Provvedere all'elezione del Presidente scelto fra i candidati proposti dai Club, con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
 - c - Predisporre e sottoporre all'Assemblea Generale il bilancio preventivo, il bilancio consuntivo e, ove previsto, il bilancio sociale;
 - d - Provvedere all'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
 - e - Proporre le modifiche dello Statuto;

- f - Proporre all'Assemblea Generale la composizione del Collegio dell'Organo di Controllo e Revisione;
- g – Stabilire, di concerto col Presidente, la data di convocazione dell'Assemblea Generale;
- h – Ogni altra funzione attribuita per statuto o per legge.

Art. 14 - Il Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e rappresenta l'Associazione di fronte a terzi.
2. Il Presidente convoca l'Assemblea generale ordinaria e straordinaria ed il Consiglio Direttivo e dà esecuzione alle loro deliberazioni.
3. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. Non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.
4. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica nei Club.
5. Il Presidente è coadiuvato, per lo svolgimento delle proprie funzioni, da una segreteria.
6. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art 15 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, dura in carica per tutto il periodo del mandato del Presidente.
2. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne assume le responsabilità e le funzioni.
3. In caso di impedimento permanente o prolungato (non oltre 4 mesi) o in presenza di dimissioni del Presidente, il Vice Presidente convoca al più presto, e comunque non oltre i sessanta giorni, il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 - Organo di controllo e di revisione contabile

1. L'organo di controllo e di revisione contabile è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale su proposta del Consiglio Direttivo
2. I membri possono essere eletti anche tra i non Soci. Almeno un membro effettivo ed un membro supplente devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del c.c. Nel caso in cui siano superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del terzo settore, tutti i membri devono essere iscritti al registro dei revisori legali. e devono essere esperti in materia contabile.
3. L'organo di controllo ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale.
4. L'organo di controllo esercita le funzioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore. Redige le relazioni da presentare all'Assemblea Generale unitamente al bilancio consuntivo.
5. I membri dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'organo di controllo dura quattro anni. La carica di membro dell'Organo di controllo è in compatibile con ogni altra carica sociale.
7. I membri dell'Organo di controllo possono essere rieletti.

Art. 17 – Risorse Economiche

1. Le risorse economiche dell' Associazione sono costituite da:
 - a) quote dei soci;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - e) proventi delle cessioni di bene e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e svolte nei limiti di legge;
 - f) Raccolte fondi;
 - g) Donazioni o lasciti testamentari, con beneficio di inventario;
 - h) Rendite patrimoniali;
 - i) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore

2. Per lo svolgimento di attività di interesse generale, gli Associati possono percepire solo ed esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 18 - Bilancio

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio Il Consiglio Direttivo presenta entro il 30 maggio all'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nelle forme previste dall'art. 13 del Codice del Terzo settore, e quello preventivo per l'anno in corso da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 19- Modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere iniziativa del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci.

Art. 20 – Scioglimento

1. Qualora sia deliberato lo scioglimento, ai sensi dell'art.10, comma 13 dello statuto, l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 21- Regolamento

1. Può essere deliberato un regolamento, dall'Assemblea Generale che, nel rispetto dello statuto, ne disciplini gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione ed alle attività dell'Associazione.

Art. 22 - Assicurazione

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art. 23 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Comune dove l'Associazione ha la propria sede

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

Art. 24 - Disposizioni transitorie e finali

Per quanto non previsto da questo Statuto, si applica il Codice del Terzo settore e, in via residuale e per quanto non previsto, il Codice Civile. Sono da considerare nulle quelle norme contenute nel presente Statuto che fossero in contrasto con le disposizioni di legge.

Gli organi sociali in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, per la gestione della fase transitoria, sono confermati fino alla scadenza naturale.

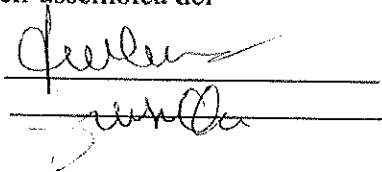
Registrazione ed esenzione da imposta di bollo

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore trattandosi di modifiche rese necessarie da adeguamento normativo.

Approvato nell'assemblea del

Il Presidente

Il Segretario

The image shows two handwritten signatures. The first signature, for the President, is written in dark ink and appears to be 'G. P. ...'. The second signature, for the Secretary, is also in dark ink and appears to be 'M. ...'. Both signatures are written over horizontal lines that serve as baselines for the text.